



COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 647 del 10-07-2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DIVIETO DI UTILIZZO DI SACCHI NERI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che in via generale la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;

Atteso che il Comune di Amantea ha il compito di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente;

Visto il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale, che persegue prioritariamente l'obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti e che al comma 3 dell'art. 226 stabilisce: *"possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'art. 9 della Direttiva 94/62/CF, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/10/1994"*;

Visto il D.L. n. 2/2012 - convertito nella legge n. 28/2012 ed in particolare l'art. 2, recante *"disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente"*;

Vista l'ordinanza sindacale n.36 del 18,08/2019 con la quale veniva disciplinato il corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani mediante raccolta differenziata nel Comune di Amantea;

Considerato che:

ai sensi della legge 123/08, le pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo in generale di predisporre piani e programmi di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti ed a tal fine devono svolgere azioni volte all'introduzione di sistemi che consentano il massimo recupero e riciclo dei rifiuti;

il conferimento della frazione organica, mediante l'utilizzo di sacchi non biodegradabili compostabili, comporta gravi anomalie con rischio di mancata accettazione del conferimento da parte della piattaforma di ricezione;

l'utilizzo di sacchi neri o non trasparenti per il conferimento dei rifiuti, non facilita i controlli tesi a verificare la conformità dei rifiuti conferiti al servizio di raccolta differenziata, comportando altresì gravi anomalie e disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, con declassamento della qualità delle frazioni conferite;

e suddette anomalie incidono negativamente nei complessivi costi di gestione e ciò a discapito dell'intera cittadinanza;

Ritenuto opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate all'eliminazione dell'utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da parte dell'utenza al fine di migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la raccolta differenziata nel territorio comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 152/2016;

Vista la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

ORDINA

a decorrere dal **17 Luglio 2021**, a tutte le utenze sia commerciali che domestiche:

1. è fatto divieto assoluto di depositare ed esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire la verifica del corretto conferimento;
2. è fatto divieto assoluto di utilizzare sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento della frazione organica (umido);
3. è fatto divieto assoluto depositare all'esterno dell'immobile rifiuti, di qualsiasi natura, senza il relativo mastello (ogni eventuale eccedenza dovrà essere conferita in sacchi trasparenti o semi trasparenti da posizionare accanto al relativo contenitore);
4. è fatto divieto assoluto di introdurre nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato frazioni di rifiuto riciclabile per le quali è già attivo il circuito di raccolta differenziata.

AVVERTE

che ai trasgressori ed obbligati in solido della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del TUEL che va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, con le procedure e modalità previste dalla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 e 256 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

OBBLIGA

La ditta appaltatrice a: provvedere ad ogni informazione utile all'utenza per il corretto svolgimento dei servizi;

al fine di evitare comportamenti scorretti da parte delle utenze servite dai servizi di raccolta, di intervenire, segnalando prontamente al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Ambiente, le utenze che adottano comportamenti in contrasto con la presente ordinanza e più in generale con il regolamento comunale di igiene urbana;

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Amantea unitamente alle altre Forze dell'Ordine destinatarie della presente, del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Amantea, unitamente alle altre Forze dell'ordine, destinatarie della presente, del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Al fine di dare la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale;

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione a mezzo p.e.c. del presente provvedimento alla Prefettura di Cosenza.

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria entro 60 gg. dalla sua pubblicazione/notifica, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. decorrenti dalla stessa data, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199.

10-07-2021

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
SURACE - TURCO - NUOVO